

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**, dall'Avv. Pietro Moscato, dall'Avv. Augusto De Luca, **Componenti**; Dott. Carlo Purificato, **Componente aggiunto**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 6 luglio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(612) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MASSIMO PATTONI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl. ▪ (nota N° 9268/1411 pf10-11/SP/blp del 31.5.2011).

(613) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MASSIMO PATTONI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl. ▪ (nota N° 9273/1413 pf10-11/SP/blp del 31.5.2011).

(614) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MASSIMO PATTONI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl. ▪ (nota N° 9270/1412pf10-11/SP/blp del 31.5.2011).

la Commissione disciplinare Nazionale, previa riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Pattoni Massimo e dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procura federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Pattoni Massimo, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Aurora Pro Patria 1919 Srl e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

▪ il Sig. Pattoni, delle violazioni previste e punite:

dall'art. 85, lett. C), paragrafo II) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, nonché dall'art. 85, lett. C), paragrafo VI) punto 2 delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall'art. 85, lett. C), paragrafo VII) punto 1 delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2011, la relazione semestrale al 31 dicembre 2010 corredata dalla relativa documentazione, nonché il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 dicembre 2010, nonché il prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo

Patrimoniale calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2010, come prescritto dalle norme federali in materia;

▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate al Sig. Pattoni risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, al deposito della suddetta documentazione. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) al Sig. Pattoni Massimo e quella dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) alla Aurora Pro Patria 1919 Srl.

(615) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. LUCIANO VOLPI (Consigliere e Legale rappresentante della Società AC Sangiovese 1927 Srl), DEL SIG. LUIGI IMPARATO (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Sangiovese 1927 Srl), E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVESE 1927 Srl ▪ (nota N°. 9253/1405 pf10-11/SP/blp del 30.5.2011).

(616) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. LUCIANO VOLPI (Consigliere e Legale rappresentante della Società AC Sangiovese 1927 Srl), DEL SIG. LUIGI IMPARATO (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Sangiovese 1927 Srl), E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVESE 1927 Srl ▪ (nota N°. 9247/1403 pf10-11/SP/blp del 30.5.2011).

(618) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. LUCIANO VOLPI (Consigliere e Legale rappresentante della Società AC Sangiovese 1927 Srl), DEL SIG. LUIGI IMPARATO (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Sangiovese 1927 Srl), E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVESE 1927 Srl ▪ (nota N°. 9251/1404 pf10-11/SP/blp del 30.5.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, previa riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) ciascuno per i Sig.ri Volpi Luciano e Imparato Luigi e dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società AC Sangiovese 1927 Srl, osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procura federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i Sigg. Volpi Luciano e Imparato Luigi, rispettivamente Consigliere e Consigliere delegato nonché Legali rappresentanti della Società AC Sangiovese 1927 Srl e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

▪ i primi due, delle violazioni previste e punite:

dall'art. 85, lett. C), paragrafo II) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, nonché dall'art. 85, lett. C), paragrafo VI) punto 2 delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall'art. 85, lett. C), paragrafo VII) punto 1 delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2011, la relazione semestrale al 31 dicembre 2010 corredata dalla relativa documentazione, nonché il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 dicembre 2010, nonché il prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2010, come prescritto dalle norme federali in materia;

▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri Legali rappresentanti.

Il motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate ai dirigenti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, al deposito della suddetta documentazione. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) ciascuno ai Sigg.ri Volpi Luciano e Imperato Luigi e quella dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) alla Società AC Sangiovese 1927 Srl.

(617) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANDREA FAILLI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Sangiovese 1927 Srl), DEL SIG. LUIGI IMPARATO (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Sangiovese 1927 Srl), E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVESE 1927 Srl - (nota N°. 9237/1402 pf10-11/SP/blp del 30.5.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi due (due) per il Sig. Failli Andrea, della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Imperato Luigi e dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società AC Sangiovese 1927 Srl, osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procura federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i Sigg. Failli Andrea e Imperato Luigi, rispettivamente Presidente C.d.A. e Consigliere delegato nonché Legali rappresentanti della Società AC Sangiovese 1927 Srl e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

▪ i primi due, delle violazioni previste e punite:

dall'art. 85, lett. C), paragrafo 1) punto 2 delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver ottemperato all'obbligo di deposito del progetto di bilancio corredato dalla relativa documentazione, come prescritto dalle norme federali in materia;

▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri Legali rappresentanti.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate ai dirigenti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, al deposito della suddetta documentazione. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) ciascuno ai Sigg.ri Failli Andrea e Imparato Luigi e quella dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) alla Società AC Sangiovese 1927 Srl.

(619) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. EUGENIO FUNARI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl), E DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 Srl. ▪ (nota N°. 9258/1406 pf10-11/SP/blp del 30.5.2011).

(620) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. EUGENIO FUNARI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl), E DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 Srl. ▪ (nota N°. 9259/1407 pf10-11/SP/blp del 30.5.2011).

(621) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. EUGENIO FUNARI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl), E DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 Srl. ▪ (nota N°. 9260/1408 pf10-11/SP/blp del 30.5.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, previa riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Funari Eugenio e dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Cosenza Calcio 1914 Srl, osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procura federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Funari Eugenio, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Cosenza Calcio 1914 Srl e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

▪ il Sig. Funari, delle violazioni previste e punite:

dall'art. 85, lett. C), paragrafo II) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, nonché dall'art. 85, lett. C), paragrafo VI) punto 2 delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall'art. 85, lett. C), paragrafo VII) punto 1 delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2011, la relazione semestrale al 31 dicembre 2010 corredata dalla relativa documentazione, nonché il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 dicembre 2010, nonché il prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2010, come prescritto dalle norme federali in materia;

▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate al Sig. Funari risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, al deposito della suddetta documentazione. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) al Sig. Funari Eugenio e quella dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) alla Cosenza Calcio 1914 Srl.

(622) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MAURIZIO SCHIAVON (Presidente C.d.A. e Legale rappresentante della Società Pomezia Srl), E DELLA SOCIETÀ POMEZIA Srl ▪ (nota N°. 9261/1409 pf10-11/SP/blp del 30.5.2011).

(623) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MAURIZIO SCHIAVON (Presidente C.d.A. e Legale rappresentante della Società Pomezia Srl), E DELLA SOCIETÀ POMEZIA Srl ▪ (nota N°. 9262/1410 pf10-11/SP/blp del 30.5.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, previa riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura Federale che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Schiavon Maurizio e dell'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) per la Società Pomezia Srl, osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procura federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Schiavon Maurizio, Presidente C.d.A. e Legale rappresentante della Società Pomezia Srl e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

▪ il Sig. Schiavoni, delle violazioni previste e punite:

dall'art. 85, lett. C), paragrafo II) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall'art. 85, lett. C), paragrafo VII) punto 1 delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2011, la relazione semestrale al 31 dicembre 2010 corredata dalla relativa documentazione, nonché il prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2010, come prescritto dalle norme federali in materia;

▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate al Sig. Schiavon risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, al deposito della suddetta documentazione. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) al Sig. Schiavon Maurizio e quella dell'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) alla Società Pomezia Srl.

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

Pubblicato in Roma il giorno 6 luglio 2011.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete